

Biologico, cosa accade in presenza di una non conformità

Catalogo comune delle misure da applicare agli operatori bio

di **Roberto Pinton**

Consulente per l'industria alimentare e la ristorazione

Il punto sulle tipologie e le aree di riferimento delle non conformità sospette o accertate, le misure cui sono sottoposti gli operatori biologici e le criticità ancora in essere

Il regolamento (UE) 848/2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici prevede che le autorità competenti degli Stati membri (in Italia l'autorità di indirizzo e coordinamento a livello nazionale delle attività amministrative e tecnico-scientifiche inerenti all'applicazione della normativa europea in materia di produzione biologica è il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste) stabiliscano un catalogo comune di misure per i casi di sospetto di non conformità e per la non conformità accertata, da applicare sul loro territorio da parte di autorità e organismi di controllo cui hanno delegato compiti riguardanti i controlli ufficiali.

Il nuovo catalogo delle misure è stato adottato con decreto ministeriale n. 323651 del 18 luglio 2024, che abroga il decreto ministeriale n. 15962 del 20 dicembre 2013, adottato sulla base dell'ormai abrogato regolamento (CE) 834/2007, così

come abroga il decreto dipartimentale n. 18096 del 26 settembre 2014 che lo integrava.

Tipologie

Il catalogo prevede 54 tipologie di non conformità (contro le 171 previste dal precedente decreto ministeriale n. 15962/2013), per ciascuna delle quali stabilisce la misura minima da applicare, ulteriormente graduata secondo l'entità (scarsa, grave o critica) e corredata da misure aggiuntive.

Le misure riguardano i casi di non conformità sospetta, di non conformità accertata, di compromissione dell'integrità del prodotto biologico per cause non direttamente addebitabili all'operatore e, infine, la morosità dell'operatore nei confronti dell'organismo di controllo.

Per ciascuna misura, se del caso, sono dettagliati i termini per l'adozione e i requisiti minimi per l'applicazione proporzionale delle misure, comprese le modalità e i tempi per la comunicazione agli operatori, agli altri organismi di controllo e alle autorità competenti.

Alcune non conformità, una per tutte l'utilizzo di prodotti per la pulizia e la disinfezione degli edifici e degli impianti usati per la produzione vegetale, incluso il magazzinaggio, non autorizzati, per il momento sono soltanto sulla carta, dato che la Commissione non ha ancora provveduto a redigerne l'elenco ristretto.

Aree di riferimento

Nel catalogo delle misure le non conformità accertate sono suddivise in 8 aree:

- a) norme generali di produzione (NGP);
- b) deroghe (DD);
- c) etichettatura (E);
- d) norme specifiche di produzione (NSP);
- e) documenti e registrazioni (DR);
- f) sostanze o prodotti non autorizzati (SPNA);
- g) norme per i Gruppi Di Operatori (NGDO);
- h) altro (AA).

Misure da adottare

In tutti i casi di non conformità accertata, l'organismo di controllo richiede all'operatore la presentazione di un Piano d'azione per la correzione della non conformità (B0) entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento. Il Piano deve dettagliare il cronoprogramma

Alcune non conformità per il momento sono soltanto sulla carta: è il caso dei prodotti per la detergenza, di cui manca ancora l'elenco ristretto

delle azioni che l'operatore è tenuto ad adottare per correggere e prevenire il ripetersi della non conformità, eventualmente aggiornando il Piano di gestione e la scheda delle misure precauzionali.

A questa misura di base se ne aggiungono altre in funzione del requisito violato, tra cui:

- la soppressione dei riferimenti alla produzione biologica nell'etichettatura e nella pubblicità del lotto, o ciclo di produzione interessato (B2);
- il divieto di commercializzazione di prodotti che facciano riferimento alla produzione biologica per l'intera produzione aziendale per un periodo non





- inferiore a 3 mesi e non superiore a 9 mesi (B3);
- un nuovo periodo di conversione per parte o per tutta l'azienda agricola (B4);
- la limitazione dell'ambito di applicazione del certificato per un periodo da 6 a 12 mesi su un'attività, una singola categoria di prodotto o un singolo prodotto, la sospensione del certificato (B6), il suo ritiro (B7);
- l'obbligo d'informare tempestivamente gli acquirenti in merito alle non conformità accertate (B9).

L'organismo di controllo è tenuto a disporre la misura aggiuntiva di un "nuovo periodo di conversione" quando l'indagine ufficiale abbia rilevato non conformità classificata "grave" o "critica" secondo la classificazione fornita dall'articolo 8, commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo 6 ottobre 2023, n. 148.

Non conformità di scarsa entità

In pratica, la non conformità è "di scarsa entità" quando, se applicabili, ricorrono cumulativamente le condizioni:

- a) l'operatore ha adottato misure precauzionali proporzionate e appropriate e controlli comunque efficaci;
- b) le caratteristiche biologiche o in conversione del prodotto biologico non sono compromesse in nessuna fase della produzione, della preparazione o della distribuzione;
- c) il sistema di tracciabilità adottato dall'operatore è in grado di localizzare il prodotto biologico nella catena di approvvigionamento o di impedirne l'immissione sul mercato;
- d) non è intenzionale.

Non conformità grave

La non conformità è invece classificata "grave" quando ricorra anche solo una delle seguenti condizioni:

- a) l'operatore ha utilizzato una sostanza non ammessa;
- b) l'operatore ha utilizzato tecniche, pratiche o prodotti non ammessi;
- c) l'operatore si è avvalso di una deroga applicata in modo non conforme;



- d) l'operatore non ha adottato misure precauzionali proporzionate e appropriate e i controlli non sono efficaci;
- e) le caratteristiche biologiche o in conversione del prodotto biologico sono compromesse, in una delle fasi della produzione, della preparazione o della distribuzione;
- f) il sistema di tracciabilità adottato dall'operatore non è in grado di localizzare il prodotto biologico nella catena di approvvigionamento o di impedirne l'immissione sul mercato;
- g) l'operatore non corregge, in almeno cinque occasioni, una non conformità di scarsa entità;
- h) è intenzionale.

Non conformità critica

È infine "critica" quando le stesse condizioni, se applicabili, ricorrano cumulativamente oppure quando:

- a) l'operatore non corregge o non corregge tempestivamente una precedente non conformità grave o critica;

- b) l'operatore omette ripetutamente di correggere una non conformità di qualunque categoria;
- c) l'operatore impedisce all'organismo di controllo l'accesso ai locali soggetti a controllo, alla contabilità, compresi i documenti finanziari, o il prelievo di campioni.

La reiterazione di una medesima non conformità grave o critica entro due anni dall'accertamento della prima determina una non conformità di gravità maggiore.

Criticità

Per quanto il nuovo catalogo comporti un deciso sfoltimento delle non conformità previste dalle disposizioni che ha sostituito, non centra il più volte ribadito obiettivo della semplificazione: l'attesa degli operatori di un testo unico da assimilare e applicare è ancora una volta frustrato. Assieme a un regolamento europeo che ha assunto dimensioni monstre (il regolamento UE 2018/848 ha visto a oggi l'abnorme integrazione di 23 regolamenti delegati, 19

regolamenti esecutivi, 16 rettifiche e due decisioni del Consiglio, oltre a un elenco di Faq, ossia domande frequenti, fermo a ottobre 2021, e non è finita: per quanto riguarda i prodotti per la pulizia e la disinfezione degli edifici e degli impianti usati per la produzione vegetale, la Commissione, anziché determinare una lista di criteri, il rimando all'E-colabel o una lista negativa, ha optato per l'elaborazione di una lista positiva, non è ancora chiaro se basata su centinaia di sostanze e principi attivi o migliaia di formulati commerciali presenti sul mercato dei 27 Paesi membri). Gli operatori, pertanto, devono dispiegare sulle scrivanie una nutrita serie di leggi, decreti legislativi e decreti ministeriali con continui rimandi e intersezioni.

Complessità a parte, le preoccupazioni degli operatori si concentrano sull'articolo 13 del decreto ministeriale, in base al quale, nel caso di non conformità sospetta, in attesa dei risultati dell'indagine ufficiale, l'organismo di controllo è tenuto ad adottare immediatamente la misura della "soppressione cautelativa dei riferimenti alla produzione

biologica", che comporta il fermo temporaneo dell'immissione sul mercato dei prodotti o del loro impiego come ingredienti. Il fermo non può avere una durata superiore a 40 giorni, prorogabili per ugual periodo per particolari e motivate esigenze di indagine. Spirato il termine, se la non conformità è stata accertata, l'organismo di controllo applica le misure del caso; se la non conformità non è stata accertata, revoca il fermo temporaneo. È evidente che l'avvenuto riconoscimento della conformità dopo che i prodotti deperibili siano stati smaltiti costituisce una magra soddisfazione per gli operatori.

Particolarmente contestato è anche l'articolo 14, in base al quale la non conformità si deve sempre presumere intenzionale, salvo l'intenzionalità sia esclusa dalle evidenze raccolte dall'organismo di controllo o dalla prova della buona fede o del caso fortuito fornita dall'operatore. Il rovesciamento dell'onere della prova e la presunzione di colpevolezza, oltre a sollevare dubbi sull'allineamento alla Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea e alla Costituzione, non si ritrovano in relazione alle altre produzioni regolamentate né, tantomeno, all'agricoltura generale. Le linee guida nazionali di produzione integrata predisposte dal Ministero – e di conseguenza tutte le Linee tecniche regionali – classificano come contaminazione accidentale tecnicamente inevitabile la presenza di sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari non autorizzati o non ammessi dai disciplinari che sia riscontrata in quantità uguale o inferiore al limite di 0.01 mg/Kg.

Il decreto entra in vigore il 1° gennaio 2025 e si applica a tutte le non conformità accertate dopo tale data.

A rafforzare la considerazione sulla farraginosità del quadro normativo, valga la constatazione che il decreto ministeriale è monco, non quantificando soglie numeriche che consentano di valutare l'accidentalità e inevitabilità tecnica della presenza di sostanze non ammesse. Alla loro determinazione provvederà un successivo, ulteriore decreto ministeriale, le cui bozze, in circolazione da settembre, hanno già suscitato vivaci reazioni tra le organizzazioni del settore.

Sul decreto ministeriale n. 323651 del 18 luglio 2024 si veda anche la rubrica "Focus normativo", a cura di Stefano Senatore, alle pagine 60-66.

